

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2007

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 <sup>(2)</sup>, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il diclofluanide.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il diclofluanide è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) Il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003. Il 13 settembre 2005 il Regno Unito ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, a norma dell'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del medesimo regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 2006/140/CE della Commissione (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78).

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 28 novembre 2006, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(5) L'esame del diclofluanide non ha evidenziato questioni ancora aperte o preoccupazioni da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6) Dai vari esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti diclofluanide possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il diclofluanide nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri possano essere rilasciate, modificate o revocate autorizzazioni relative ai biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti diclofluanide, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo diclofluanide, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(8) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno esigere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera d), della direttiva 98/8/CE, che i prodotti autorizzati per uso industriale siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale e che siano allegate istruzioni nelle quali sia specificato che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.